

PS12152 - ASCENSORI TRINACRIA DI GAETANO DI PIETRO-ASSISTENZA ASCENSORI

Provvedimento n. 30203

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie"* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 8 aprile 2022, con la quale il Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Il Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo (di seguito, anche solo "il professionista"). L'impresa è attiva nel settore della installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella imposizione nei confronti dei consumatori (ivi inclusi i condomini) del rinnovo automatico del contratto di manutenzione con un termine per la disdetta eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza e con l'applicazione di una penale corrispondente a tutte le quote previste fino al termine del contratto, non rispettando il foro del consumatore per le relative controversie.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 23 febbraio 2022 è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12152. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del professionista fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ai diritti di cui è titolare, omissive di informazioni rilevanti indispensabili per il consumatore medio al fine di assumere una decisione di natura commerciale consapevole e idonee a indebitamente condizionarlo limitandone considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa le condotte contestate.

5. In data 8 aprile 2022 il professionista ha formulato una proposta di impegni.

6. In data 15 aprile 2022 il professionista ha fornito la risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento ed ha presentato argomentazioni difensive.

7. In data 19 maggio 2022 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

8. Con nota pervenuta in data 8 aprile 2022, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

9. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono quanto segue.

10. In primo luogo, il professionista si impegna a rimuovere i profili di possibile scorrettezza e violazione delle norme di cui al Codice del Consumo con riferimento ai contratti in essere.

A tali fini, ha già provveduto ad inoltrare ai Condomini con cui è pendente allo stato attuale un rapporto negoziale, apposita nota con cui si è informato della modifica parziale e migliorativa per gli stessi condomini dei contratti in essere tramite la sostituzione delle precedenti clausole di possibile contenuto illecito/vessatorio con nuove previsioni dal tenore conforme alle previsioni di legge e regolamento.

In particolare, si tratta del rinnovo tacito del contratto salvo disdetta 30 giorni prima della scadenza, dell'esclusiva competenza del Foro di residenza o del domicilio elettivo del cliente, nonché della previsione di una penale per cessazione anticipata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, pari a:

a) per contratti di durata annuale: il 40% dei canoni residui;

b) per contratti di durata biennale¹: rispettivamente il 40% o il 30% dei canoni residui, a seconda che la cessazione intervenga nel primo o nel secondo anno contrattuale;

c) per contratti di durata triennale: rispettivamente il 40%, il 30%, il 20% dei canoni residui, a seconda che la cessazione intervenga nel primo, nel secondo o terzo anno contrattuale;

d) per contratti di durata quadriennale: rispettivamente il 40%, il 30%, il 20%, dei canoni residui, a seconda che la cessazione intervenga nel primo, nel secondo, nel terzo o quarto anno contrattuale.

11. In secondo luogo, il professionista ha già predisposto un nuovo modello contrattuale che si impegna con effetto immediato e a tempo indeterminato a utilizzare per i possibili clienti, nel quale sono previste le clausole come sopra modificate.

12. Infine, con riferimento alle pendenze — tutte stragiudiziali, conseguenti a richieste inviate dal professionista a seguito dell'esercizio da parte dei clienti di risoluzione anticipata — in essere con i consumatori/clienti relative alle richieste di pagamento delle penali, come determinate nei moduli contrattuali precedentemente in uso, passibili di eventuale illegittimità (sub specie di violazione degli artt. 20-25 cod. consumo), il professionista si impegna ad inoltrare, entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dei propri impegni da parte dell'Autorità, apposita nota di rettifica delle precedenti diffide con cui si preciserà che l'importo richiesto, a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto da parte di costoro, andrà considerata pari al 40% dei canoni residui.

IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

13. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 23 febbraio 2022.

14. In particolare, si ritiene che le misure proposte siano idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio del procedimento relativamente alla contestata imposizione nei confronti dei consumatori (ivi inclusi i condomini) del rinnovo automatico del contratto di manutenzione con un termine per la disdetta eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza e con l'applicazione di una penale corrispondente a tutte le quote previste fino al termine del contratto, non rispettando il foro del consumatore per le relative controversie.

15. Il superamento della previsione ed applicazione della clausola relativa al rinnovo automatico del contratto con un termine per la disdetta significativamente anticipato rispetto alla sua scadenza evita per il consumatore di doversi attivare ben prima della scadenza contrattuale per valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale e, se del caso, per reperire altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell'impianto valutando le offerte disponibili sul mercato.

16. Parimenti, risolve le criticità evidenziate in sede di avvio, la modifica della previsione contrattuale relativa al pagamento di una penale pari all'intero canone pattuito nel contratto. Viene così superato l'addebito di una penale, quantificata in misura sproporzionata, che avrebbe potuto ostacolare la possibilità di cambiare fornitore anche in caso di servizio insoddisfacente; ciò peraltro in un contesto in cui alla cessazione del rapporto consegue la mancata prestazione di una parte anche molto rilevante dei servizi di manutenzione².

17. È stato, infine, previsto il rispetto del foro inderogabile di residenza degli stessi consumatori, per consentire loro di esercitare un'azione legale nella naturale sede di giudizio.

18. La proposta di impegni risulta, inoltre, suscettibile di accoglimento alla luce della adozione anche di misure in grado di eliminare gli effetti attuali della condotta nei confronti di clienti consumatori, essendosi il professionista impegnato a ridurre alla misura del solo 40% dei canoni residui le richieste di penali già formulate a precedenti clienti per la risoluzione anticipata del rapporto di fornitura di servizi.

19. Va infine tenuto conto della dimensione del professionista, che è una piccola impresa, e della limitata estensione della pratica contestata, atteso che, nonostante il professionista abbia richiesto penali per la risoluzione anticipata del rapporto commerciale nella misura eccessiva prevista nel proprio modello contrattuale, negli ultimi cinque anni ha concretamente incassato la penale richiesta da uno solo dei propri clienti consumatori per un ammontare pari solo al 50% dei canoni residui.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

¹ *[Considerando come primo anno contrattuale quello dell'ultimo eventuale avvenuto rinnovo.]*

² *[La manutenzione degli impianti di ascensori (e prodotti similari), deve essere per legge eseguita due volte all'anno ex D.P.R. 20 aprile 1999, n.162.]*

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti del Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 8 aprile 2022, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che il Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PS12152 - ASCENSORI TRINACRIA DI GAETANO DI PIETRO-ASSISTENZA ASCENSORI

Allegato al provvedimento n. 30203

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI

Nell'ambito del procedimento n. PS12152, avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 23 febbraio 2022 e avente ad oggetto le condotte commerciali del professionista in materia di pratiche commerciali scorrette, il Sig. Gaetano Di Pietro, titolare dell'impresa individuale Ascensori Trinacria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

A. PRIMO IMPEGNO: MODIFICA PARZIALE CONTRATTI PENDENTI

In primo luogo, il professionista si impegna a rimuovere i profili di possibile scorrettezza e violazione delle norme di cui al Codice del Consumo con riferimento ai contratti in essere.

A tali fini, si è già provveduto ad inoltrare ai Condomini con cui è pendente allo stato attuale un rapporto negoziale, apposita nota con cui si è informato della modifica parziale e migliorativa per gli stessi condomini dei contratti in essere (di cui si allega copia, Allegato 1, tramite la sostituzione delle precedenti clausole di possibile contenuto illecito/vessatorio con nuove previsioni dal tenore conforme alle previsioni di legge e regolamento (Cfr. Allegato 2).

Durata: a tempo indeterminato.

Tempi di attuazione: attuati preventivamente alla presentazione dei presenti impegni.

B. SECONDO IMPEGNO: MODIFICA DELLA MODULISTICA CONTRATTUALE DA PROPORRE AI FUTURI E POTENZIALI CLIENTI

In secondo luogo, il professionista ha già predisposto un nuovo modello contrattuale che si impegna a utilizzare, con effetto immediato, nella propria attività professionale e commerciale, proponendo lo stesso modulo ai possibili clienti (Allegato 3).

Durata: a tempo indeterminato.

Tempi di attuazione: attuati preventivamente alla presentazione dei presenti impegni

C. TERZO IMPEGNO: MODIFICA AMMONTARE RICHIESTO IN VIA STRAGIUDIZIALE A TITOLO DI PENALE

Infine, con riferimento alle pendenze — si precisa tutte stragiudiziali, recte conseguenti a richieste inviate dal professionista a seguito dell'esercizio da parte dei clienti di risoluzione anticipata — in essere con i consumatori/clienti relative alle richieste di pagamento delle penali, come determinate nei moduli contrattuali precedentemente in uso, passibili di eventuale illegittimità (sub specie di violazione degli artt. 20-25 cod. consumo), il professionista si impegna ad inoltrare ai soggetti terzi apposita nota di rettifica delle precedenti diffide con cui si preciserà che l'importo richiesto, a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto da parte di costoro, andrà considerata pari al 40% dei canoni residui.

Durata: a tempo indeterminato.

Tempi di attuazione: entro 30 gg. dalla comunicazione di accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità.